

## **UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO**

### **AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 8 (OTTO) INCARICHI DI ESPERTO, A TEMPO DETERMINATO**

#### **ARTICOLO 1**

##### **(OGGETTO)**

1. È indetta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c), del regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio parlamentare di bilancio (di seguito UPB), una procedura comparativa pubblica per il conferimento di 8 (otto) incarichi di esperto, a tempo determinato.

#### **ARTICOLO 2**

##### **(CONTENUTO, DURATA E COMPENSO)**

1. Gli incarichi di cui al precedente articolo comportano lo svolgimento di attività di studio, ricerca e analisi economica e l'inquadramento nell'area funzionale di esperto, secondo quanto previsto dal regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'UPB. Il trattamento economico fondamentale è determinato al livello iniziale della tabella stipendiale dell'area funzionale, di cui all'allegato 4 al citato regolamento. L'incarico comporta, altresì, il riconoscimento di un premio di risultato ai sensi dell'articolo 26 dello stesso regolamento.
2. Ciascun incarico ha una durata di tre anni e può essere rinnovato per una sola volta per lo stesso periodo.
3. Qualora il selezionato per uno degli incarichi di cui all'articolo 1 appartenga a una delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio e risulti possibile l'inquadramento tra gli esperti in conformità alla tabella di equiparazione di cui all'allegato 2 del medesimo regolamento, l'incarico viene svolto previo collocamento in posizione di fuori ruolo da parte dell'amministrazione di appartenenza, in accordo con quanto previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In tal caso non trova applicazione il comma 2 del presente articolo.

1

#### **ARTICOLO 3**

##### **(REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE)**

1. I requisiti generali di ammissione alla selezione sono:
  - a. la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; sono altresì ammessi i familiari dei cittadini degli Stati dell'Unione europea e i cittadini di Paesi terzi nei casi previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 3-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - b. il godimento dei diritti politici;
  - c. l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce;

- d. la mancata precedente destituzione, dispensa ovvero decadenza dall'impiego pubblico, nonché il non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano la decadenza dai pubblici uffici.
2. I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, i loro familiari nonché i cittadini di Paesi terzi nei casi previsti dal precedente comma devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:
- a. godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
  - b. adeguata conoscenza della lingua italiana, da verificarsi durante il colloquio.
- Ai fini del presente comma, ai titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria è richiesto il solo requisito di cui alla lettera b.

**ARTICOLO 4**  
**(REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE)**

1. Per l'ammissione alla selezione è inoltre richiesto:
- a. il possesso di laurea specialistica o magistrale o altro titolo equiparato previsti dalla normativa nazionale vigente, ovvero un titolo di studio conseguito all'estero equipollente rispetto alle predette lauree ai sensi della medesima normativa;
  - b. il titolo di dottore di ricerca nell'area delle scienze economiche e statistiche, riferibile ai settori scientifico-disciplinari compresi nei macrosettori 13/A - Economia, 13/C - Storia economica o 13/D - Statistica e metodi matematici per le decisioni, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 ottobre 2015, n. 855, Allegato A, ovvero un titolo conseguito all'estero equipollente ai sensi della normativa nazionale vigente.
2. Gli estremi dei provvedimenti di equipollenza devono essere dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione.

**ARTICOLO 5**  
**(ESCLUSIONE)**

- 1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
- 2. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
- 3. L'UPB dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura comparativa, ove venga accertata la mancanza di tali requisiti.

**ARTICOLO 6**  
**(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)**

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione alla selezione in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando la specifica applicazione informatica all'indirizzo <https://upb-iscrizioni.ilmiotest.it>. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta e conservarla, per poterla esibire in caso di necessità. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura comparativa. La data di presentazione telematica della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'iscrizione e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di partecipazione saranno sottoscritte in sede di espletamento delle eventuali prove preselettive o delle prove scritte e avranno valore di autocertificazione. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalla vigente normativa.
4. Il candidato portatore di handicap deve allegare alla domanda di partecipazione, nell'ambito della predetta applicazione informatica, la certificazione medica rilasciata da competente struttura sanitaria attestante la propria condizione ed eventuali richieste inerenti alle modalità di svolgimento delle prove.
5. Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
6. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute da prove preselettive, l'Ufficio verifica la validità delle domande solo dopo lo svolgimento delle medesime e limitatamente ai candidati che le hanno superate. La mancata esclusione dalla preselezione non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione alla selezione né sana le irregolarità della domanda stessa.
7. L'UPB non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. I candidati, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**ARTICOLO 7**  
**(COMMISSIONE DI VALUTAZIONE)**

1. La selezione è affidata ad una Commissione di valutazione, composta da un numero dispari di membri definito anche in relazione al numero di candidature pervenute, nominati dal Consiglio tra professori universitari in materie economiche o statistiche, in servizio o in quiescenza, e tra esperti delle medesime materie provenienti da istituzioni e organismi, pubblici o privati, di livello nazionale o internazionale. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da personale dell'Ufficio.
2. La selezione si articola in una valutazione dei titoli, in tre prove scritte e in un colloquio.
3. Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione avrà a disposizione 100 punti per ciascuna prova scritta, 50 punti per la valutazione dei titoli, di cui ai successivi articoli 8 e 9, e 100 punti per il colloquio. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà determinato sommando la media dei voti ottenuti nelle prove scritte, il punteggio dei titoli e il voto riportato nel colloquio, fino ad un massimo di 250 punti.
4. Qualora il numero dei candidati alla selezione sia tale da pregiudicarne il rapido ed efficiente svolgimento, le prove d'esame potranno essere precedute da prove preselettive, che non concorreranno alla determinazione del punteggio finale.

**ARTICOLO 8**  
**(PRESENTAZIONE DEI TITOLI)**

1. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno inviare all'Upb con posta elettronica certificata, all'indirizzo [selezioni@pec.upbilancio.it](mailto:selezioni@pec.upbilancio.it), entro cinque giorni dalla pubblicazione del calendario, la documentazione di seguito indicata:
  - a. copia in formato elettronico dei titoli; nei casi previsti dalle norme in materia di documentazione amministrativa, i candidati possono presentare le correlate dichiarazioni sostitutive, indicando tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
  - b. copia in formato elettronico delle pubblicazioni e dei lavori nel numero massimo di cinque, accompagnati da una dichiarazione con la quale il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, la paternità dell'opera; per le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione, ove non sia già indicata l'attribuzione ai singoli autori, i candidati dovranno dichiarare quali parti siano da riferire esclusivamente ad essi;
  - c. un elenco sottoscritto riepilogativo dei titoli, dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori che i candidati hanno prodotto, specificando i cinque lavori e pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice;
  - d. copia in formato elettronico di un valido documento di identità;
  - e. nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato.

**ARTICOLO 9**  
**(VALUTAZIONE DEI TITOLI)**

1. La valutazione dei titoli avviene, previa individuazione dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte, prima della correzione delle stesse. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 50 punti.
2. Ai titoli valutabili sono assegnati i seguenti punteggi massimi:
  - a. pubblicazioni (monografie a stampa e articoli apparsi su riviste o atti di convegni nazionali e internazionali) e lavori (relazioni e note tecniche)-punteggio massimo 20;
  - b. percorso formativo complessivo - punteggio massimo 10;
  - c. esperienza professionale in attività di ricerca nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di cui al precedente art. 3, maturata presso università, qualificati centri di ricerca pubblici o privati, enti pubblici o organizzazioni internazionali - punteggio massimo 20.

**ARTICOLO 10**  
**(PROVE SCRITTE)**

1. Le tre prove scritte riguarderanno rispettivamente le seguenti materie:
  - a. Macroeconomia:
    - Il modello IS-LM, anche con perfetta anticipazione e mercati finanziari; Politica fiscale e monetaria in economia chiusa ed economia aperta; Offerta aggregata e curva di Phillips; Il modello AD-AS; Inflazione; Debito pubblico; Coordinamento delle politiche fiscali e monetarie in Europa; Modelli di crescita economica.
  - b. Economia pubblica:
    - Motivazioni dell'intervento pubblico; Effetti economici delle imposte; Aspetti internazionali dell'imposizione; Evasione fiscale; Il sistema di welfare: previdenza, assistenza, sanità, istruzione; Analisi costi-benefici; Misurazione della disuguaglianza e della redistribuzione; Interdipendenze e esternalità; Regolamentazione dei mercati e politiche per la concorrenza; Decentramento fiscale; Processi e regole di decisione collettiva: il bilancio pubblico; Il finanziamento con debito pubblico.
  - c. Econometria- statistica:
    - Nozioni di statistica economica (numeri indice, contabilità nazionale, tavole intersettoriali, indicatori di disuguaglianza, di concentrazione, ecc.); Statistica metodologica; Il modello di regressione lineare classico e generalizzato: problemi di specificazione, identificazione e stima; Modelli lineari per dati longitudinali; Modelli di scelta discreta; Analisi univariata delle serie temporali; Modelli a correzione dell'errore e cointegrazione; Modelli vettoriali autoregressivi: stima e identificazione; Modelli a equazioni simultanee; Previsioni: principi generali, valutazione di capacità previsiva, scelta tra modelli; Analisi lineare dei dati: analisi fattoriale, componenti principali, cluster analysis.

2. Ciascuna prova potrà essere articolata in una parte teorica e in una parte applicativa.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dalla selezione.
4. Superano le prove scritte e sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 70/100 in ciascuna di esse.

**ARTICOLO 11**  
**(COLLOQUIO)**

1. Il colloquio, una parte del quale potrà svolgersi in lingua inglese, verterà sui titoli e le esperienze professionali dei candidati e sulle materie oggetto della prova scritta.
2. I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
3. Superano il colloquio i candidati che conseguono una votazione di almeno 70/100.

**ARTICOLO 12**  
**(GRADUATORIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, la graduatoria di merito, determinata sommando la media dei voti ottenuti nelle prove scritte, il punteggio dei titoli e il voto riportato nel colloquio, è predisposta dalla Commissione di valutazione.
2. Tale graduatoria è successivamente riformulata dall'Ufficio tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la cui sussistenza alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione potrà essere fatta valere dai candidati entro 5 giorni dallo svolgimento del colloquio di cui all'art. 11. A parità di punteggio supera la selezione il candidato anagraficamente più giovane. La graduatoria finale è approvata dal Consiglio dell'UPB.
3. Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
4. Lo svolgimento della selezione non obbliga l'UPB al conferimento degli incarichi e alla stipula dei correlati contratti.

**ARTICOLO 13**  
**(RISERVATEZZA)**

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ufficio parlamentare di bilancio per le finalità di gestione della procedura e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che risulteranno vincitori, prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, l'UPB procede all'esclusione dalla procedura ovvero non dà corso all'assunzione.
3. Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
4. Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, via del Seminario 76, 00186, Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti dell'UPB addetti alla procedura.

**ARTICOLO 14**  
**(PUBBLICAZIONE)**

1. Il presente avviso è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'UPB <http://www.upbilancio.it>, dove saranno rese disponibili tutte le necessarie informazioni e comunicazioni sulla procedura. Di tale pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4<sup>a</sup> Serie speciale, Concorsi ed esami. Il giorno 24 giugno 2016 saranno pubblicate nel predetto sito internet tutte le informazioni inerenti alle date, al luogo e alle modalità di svolgimento delle eventuali prove preselettive e/o delle prove scritte.

**ARTICOLO 15**  
**(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)**

1. L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio del Direttore generale dell'UPB. Il responsabile del procedimento è il Direttore generale pro tempore.

Roma, 12 maggio 2016

Il Direttore generale

Luca Rizzuto